

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 8 settembre 2017.

Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione definendone, tra l'altro, le relative funzioni, e l'art. 9 che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA il compito di continuare a svolgere dette funzioni, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Ispettorato;

Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 della legge 28 aprile 2015, n. 58, ove viene stabilito che i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di cui all'art. 4, comma 2, della legge stessa;

Visto, in particolare, l'art. 2A della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari come emendata ove sono stabiliti i principi fondamentali della protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari;

Considerate le raccomandazioni riportate nel documento della IAEA Nuclear Security Series No. 13 - Nuclear security recommendations on physical protection of nuclear material and nuclear facilities (INFCIRC/225/REVISION 5);

Vista la proposta dei requisiti di protezione fisica passiva e delle modalità di redazione dei relativi piani trasmessa dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA con nota del 9 agosto 2016, prot. 051054, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 58/2015;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio e il trasporto, nonché i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 58/2015. Il presente decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del documento relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli attestati di protezione fisica passiva per le attività di trasporto, di cui all'art. 6 della suddetta legge.


Art. 2.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge n. 58/2015, ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «materie nucleari»: si intende il plutonio, ad eccezione dei casi in cui la concentrazione isotopica in plutonio-238 sia superiore all'80%; l'uranio-233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 e 233; l'uranio contenente la miscela di isotopi come presente in natura in forma diversa dallo stato minerale o di residuo di miniera; ogni materia contenente uno o più dei precedenti isotopi;

b) «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: uranio contenente gli isotopi 235 o 233 in un quantitativo tale che il rapporto di abbondanza della somma di detti isotopi rispetto all'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 presente in natura;



c) «installazione nucleare»: installazione (inclusi gli edifici e le apparecchiature ad essa associati) in esercizio o comunque in uno stato in cui non siano state completate le operazioni di disattivazione ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995, nella quale sono o sono state prodotte, utilizzate, processate, lavorate, stoccate o smaltite materie nucleari;

d) «sabotaggio»: un qualsiasi atto commesso deliberatamente contro un'installazione nucleare o contro materie nucleari durante il loro impiego, stoccaggio o trasporto tale da causare, direttamente o indirettamente un danno ai lavoratori, alla popolazione o all'ambiente a seguito dell'esposizione alle radiazioni o al rilascio di sostanze radioattive;

e) «manutenzione ordinaria»: interventi da effettuarsi sui sistemi di protezione fisica passiva che richiedano l'adozione temporanea di eventuali misure sostitutive di quelle previste dal piano di protezione fisica per un periodo non superiore alle 24 ore;

f) «manutenzione straordinaria»: interventi da effettuarsi sui sistemi di protezione fisica passiva che, pur richiedendo l'adozione temporanea di eventuali misure sostitutive di quelle previste dal piano di protezione fisica passiva in vigore per un periodo superiore alle 24 ore, non comportino modifiche della configurazione fisica e funzionale dei sistemi di protezione fisica previsti dal piano di protezione fisica passiva in vigore;

g) «barriera fisica»: una o più recinzioni, pareti o strutture di interdizione che determinano un impedimento o un ritardo nell'accesso e costituiscono un'integrazione al controllo degli accessi;

h) «misure di protezione fisica»: le barriere fisiche, il personale, le procedure e le apparecchiature che concorrono alla protezione fisica passiva;

i) «sistema di protezione fisica»: insieme integrato di misure di protezione fisica atte a prevenire un atto di rimozione illecita di materie nucleari o di sabotaggio;

j) «area ad accesso limitato»: area delimitata con presenza al suo interno di un'installazione nucleare o di materie nucleari dotata di accesso controllato e limitato a fini di protezione fisica passiva;

k) «area protetta»: area, all'interno di un'area ad accesso limitato, contenente materie nucleari di categoria I e II e/o obiettivi di possibili atti di sabotaggio, circondata da barriere fisiche e dotata di misure di protezione fisica;

l) «area interna»: area all'interno di un'area protetta dotata di misure aggiuntive di protezione fisica dove si trovano in uso o stoccaggio materie nucleari di categoria I;

m) «area vitale»: area collocata all'interno di un'area protetta contenente sistemi o apparecchiature o materie nucleari o sostanze radioattive il cui sabotaggio potrebbe causare eventi con significative conseguenze radiologiche;

n) «guardia»: persona incaricata di svolgere attività di pattugliamento, controllo di accessi, scorta d'individui o di operazioni di trasporto e di assicurare una prima risposta ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materiale o al sabotaggio;

o) «piano di risposta»: insieme di azioni coordinate per rispondere ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materie nucleari o al sabotaggio ovvero a tentativi di compiere tali atti;

p) «misure di prudente gestione»: presidi necessari ad evitare che le materie nucleari vengano a contatto con persone diverse da quelle autorizzate e preposte a conservazione delle materie sotto chiave durante il deposito e il trasporto».

Art. 3.

Classificazione delle materie nucleari

1. Ai fini della definizione dei requisiti di protezione fisica passiva per le materie nucleari di cui al presente decreto, le suddette materie sono classificate nelle tre categorie di cui alla tabella in allegato I, stabilite sulla base dell'isotopo, della quantità, dell'arricchimento (riportato tra parentesi ed espresso in percentuale del contenuto di fissile) e dell'irraggiamento.

Art. 4.

Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il loro impiego, stoccaggio e trasporto

1. I requisiti che devono essere adottati dai detentori per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio sono i seguenti:

a) un'installazione nucleare deve essere dotata di un sistema di protezione fisica;

b) le materie nucleari devono essere impiegate e custodite almeno in aree ad accesso limitato;

c) devono essere adottate adeguate misure, graduate secondo la categoria delle materie, per rilevare tentativi di intrusioni o di rimozione illecita e deve essere posto in atto un piano di risposta;

d) devono essere predisposte misure per assicurare il controllo degli accessi alle aree di custodia delle materie nucleari, adottando un'adeguata gestione dei mezzi che consentono l'accesso a dette aree, tra i quali le chiavi;


e) devono essere poste in atto misure idonee ad individuare prontamente gli ammanchi di materie nucleari e nel caso effettuare la pronta notifica all'Autorità di cui all'art. 4 della legge n. 58/2015 e all'Autorità di pubblica sicurezza;

f) l'esercente di un'installazione nucleare deve periodicamente valutare gli aspetti d'interfaccia tra le misure di protezione fisica, di sicurezza nucleare e di tenuta della contabilità delle materie nucleari in modo da escludere possibili interferenze e garantirne una gestione coordinata;

g) i sistemi computerizzati rilevanti per la sicurezza nucleare, la protezione fisica e la tenuta della contabilità delle materie nucleari debbono essere protetti;

h) la movimentazione delle materie nucleari, all'interno di un'installazione, ivi incluso il passaggio di consegne tra operatori dell'installazione stessa, deve essere regolata da procedure scritte.

2. Nell'allegato II al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II che devono essere adottati durante l'impiego e lo stoccaggio delle stesse.



3. I requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari che devono essere adottati dai trasportatori autorizzati durante il trasporto sono i seguenti:

a) l'organizzazione del trasporto deve essere ottimizzata, minimizzando il tempo totale di trasporto, il numero e la durata dei trasferimenti, tra un mezzo di trasporto e l'altro o da un'area di sosta temporanea all'altra, ed evitando di adottare programmi di trasporto prevedibili;

b) durante il trasporto deve essere assicurata la continua sorveglianza delle materie nucleari;

c) la gestione delle chiavi di accesso ai mezzi di trasporto e dei sistemi di chiusura dei contenitori di trasporto deve essere regolata da apposite procedure scritte;

d) prima dell'effettuazione del trasporto devono essere stabiliti accordi scritti tra lo speditore, il trasportatore ed il destinatario in merito a tempi, luoghi e modalità di trasferimento delle materie nucleari;

e) il trasporto deve essere effettuato utilizzando contenitori disposti all'interno di mezzi di trasporto, compartimenti o contenitori merci chiusi e sigillati, adeguati alla categoria delle materie nucleari trasportate. L'integrità dei sigilli deve essere verificata durante le varie fasi del trasporto.

4. Nell'allegato III al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II da adottare durante il loro trasporto.

5. Le materie nucleari in quantità inferiore ai limiti della categoria III, come pure l'uranio naturale nella forma diversa dallo stato minerale, l'uranio depleto e il torio devono essere protetti dalla rimozione illecita adottando misure di prudente gestione.

Art. 5.

Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio e delle installazioni nucleari

1. Ai fini della predisposizione o dell'aggiornamento del piano di protezione fisica di cui al successivo art. 7 gli esercenti di installazioni nucleari devono svolgere un'analisi delle potenziali conseguenze radiologiche associate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015, in assenza di misure di protezione fisica o di mitigazione.

2. Per le installazioni nucleari in cui si determinino, a seguito delle valutazioni degli scenari di cui al comma 1, valori di dose efficace agli individui della popolazione superiori a 10 mSv, il piano di protezione fisica dovrà prevedere misure di protezione fisica di tipo ingegneristico e/o gestionale rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV.

3. Fuori dai casi di cui al comma 2, tutte le altre installazioni nucleari devono essere protette con misure di protezione fisica graduate secondo la natura e i quantitativi delle materie nucleari, delle sostanze radioattive e la rilevanza per la sicurezza nucleare dei sistemi presenti, secondo i requisiti di cui all'allegato IV, adottando un approccio graduato.

4. Per le installazioni esistenti l'analisi di cui al comma 1 deve essere utilizzata per la verifica e l'eventuale aggiornamento dei piani di protezione fisica vigenti.

Art. 6.

Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il trasporto

1. Il trasportatore autorizzato deve adottare le misure di protezione fisica passiva di cui all'art. 4, commi 3 e 4, integrate, ove necessario, con misure addizionali risultanti da specifiche valutazioni correlate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015.

Art. 7.

Rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva e contenuti del piano di protezione fisica

1. Ai fini del rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015, l'esercente di un'installazione nucleare deve presentare apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. Copia dell'istanza deve essere trasmessa all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'istanza deve essere allegato il piano di protezione fisica o l'aggiornamento di quello vigente.

2. Il piano di protezione fisica deve almeno contenere:

a) l'individuazione delle materie nucleari e delle sostanze radioattive presenti nell'installazione;

b) la classificazione delle materie nucleari ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente decreto;

c) l'individuazione delle aree ad accesso limitato, interne, protette e vitali;

d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti con la classificazione di cui al punto b) e con le risultanze delle valutazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, adottate tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei requisiti di protezione fisica passiva fissati dal presente decreto in relazione ad eventi di rimozione illecita delle materie nucleari nonché ad atti di sabotaggio;

e) la descrizione delle misure per la protezione da attacchi informatici;

f) la descrizione delle modalità di attivazione delle forze dell'ordine nel caso di tentativi d'intrusione o di sabotaggio;


g) la descrizione dell'organizzazione del sistema di vigilanza e l'elenco delle principali procedure operative;

h) la descrizione della centrale operativa di gestione degli allarmi;

i) il programma delle prove periodiche dei sistemi di protezione fisica;

j) le modalità di registrazione degli eventi a carico dei sistemi di protezione fisica;

k) il piano di risposta di cui all'art. 9 del presente decreto.



3. Unitamente al piano di protezione fisica deve essere trasmessa la seguente documentazione:

a. le valutazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto come approvate dall'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015;

b. la dimostrazione di adeguatezza delle misure di protezione fisica adottate a fronte degli scenari di riferimento come definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015.

Art. 8.

Rilascio dell'attestato di protezione fisica passiva in caso di trasporto di materie nucleari e contenuti del piano di protezione fisica

1. L'attestato di protezione fisica passiva viene rilasciato per ciascun trasporto di materie nucleari classificate nelle categorie I e II secondo la procedura di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015.

2. Nel caso di trasporti di materie nucleari classificate in categoria III è rilasciato un attestato di protezione fisica passiva unico da rinnovarsi ogni tre anni o, comunque, entro sei mesi dall'aggiornamento dei requisiti fissati nel presente decreto. Il piano di protezione fisica deve essere sviluppato adottando, in maniera graduata, i contenuti di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Nel caso di trasporto di materie nucleari in quantità inferiori ai valori della categoria III il trasportatore deve adottare prudenti modalità di gestione in accordo a specifiche procedure.

4. L'istanza per il rilascio dell'attestato deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico e in copia all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, corredata del piano di protezione fisica.

5. Il piano di protezione fisica per il trasporto di materie nucleari di categoria I e II deve contenere quanto segue:

a) classificazione delle materie nucleari trasportate e descrizione delle relative modalità di trasporto;

b) indicazioni degli accordi preventivi definiti con lo speditore e il destinatario, riguardanti, il luogo, la tempistica e le modalità di trasferimento delle responsabilità riguardo la protezione fisica;

c) descrizione degli aspetti organizzativi del trasporto, con indicazione delle responsabilità, del personale coinvolto e della relativa qualificazione e tipo di addestramento;

d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti con la classificazione di cui al precedente punto a) e con le risultanze delle valutazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto, adottate tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei requisiti di protezione fisica passiva fissati dal presente decreto in relazione ad eventi di rimozione illecita delle materie nucleari nonché ad atti di sabotaggio;

e) descrizione delle misure di protezione fisica relative al mezzo di trasporto utilizzato, con particolare riferimento alle modalità di ancoraggio del carico, dei sigilli utilizzati e alla modalità di gestione di tutte le chiavi utili all'accesso ai mezzi di trasporto e al carico;

f) descrizione delle interfacce con le forze dell'ordine preposte alla scorta del mezzo di trasporto;

g) programma di trasporto con l'indicazione dei criteri di scelta del percorso, sue possibili alternative ed indicazioni sul ricovero al sicuro in caso di anomalie o eventi anomali.

2. Unitamente al piano di protezione fisica devono essere trasmesse le valutazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto, elaborate tenendo conto delle caratteristiche progettuali dei contenitori e dei mezzi di trasporto.

Art. 9.

Pianificazioni di risposta e basi tecniche per la pianificazione di emergenza

1. L'esercente di una installazione nucleare e, nel caso di trasporto di materie nucleari, il trasportatore autorizzato devono allegare al piano di protezione fisica il piano di risposta.

2. Il piano di risposta deve contenere:

a) l'indicazione delle azioni da porre in essere per reagire ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materie nucleari o al sabotaggio di materie nucleari e di installazioni nucleari;

b) le procedure per rilevare prontamente eventuali ammanchi delle materie nucleari detenute; le modalità di attivazione delle forze dell'ordine e dell'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015;

c) il programma di formazione ed aggiornamento del personale coinvolto;

d) il programma delle esercitazioni periodiche di verifica dell'adeguatezza dei piani di risposta, anche in relazione alle interfacce operative con i piani di emergenza.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì allegare le valutazioni delle possibili conseguenze radiologiche ragionevolmente ipotizzabili considerando gli scenari di cui all'art. 5 della legge n. 58/2015 e tenendo conto delle misure di protezione fisica previste dal piano di protezione fisica proposto.

4. Il piano di risposta deve integrarsi con le pianificazioni e le procedure di emergenza dei soggetti di cui al comma 1 e raccordarsi con quelle predisposte ai sensi del capo X del decreto legislativo n. 230/1995.


5. Le valutazioni di cui al comma 3 sono trasmesse all'autorità competente di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, che unitamente ad una relazione critica riassuntiva, le trasmette al prefetto della provincia in cui è presente l'installazione nucleare ovvero, nel caso trasporto di materie nucleari, al prefetto delle provincia di partenza, affinché provvedano ad integrare le pianificazioni di emergenza ai sensi del capo X del decreto legislativo n. 230/1995.

Art. 10.

Interventi di manutenzione o modifica sui sistemi di protezione fisica delle installazioni nucleari

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere comunicati all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, almeno una settimana prima della loro effettuazione.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali i rifacimenti delle recinzioni, gli interventi sui sistemi per l'adozione di tecnologie diverse e le modifiche



dei sistemi di gestione e trasmissione dati, devono essere comunicati all'Autorità di cui al comma 1 almeno 1 mese prima della loro effettuazione, con l'indicazione delle misure sostitutive che si intendono adottare durante la loro esecuzione.

3. Gli interventi che comportino modifiche dei sistemi di protezione fisica rispetto alla configurazione definita nel piano di protezione fisica passiva in vigore devono essere preventivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

4. Per tutti gli interventi deve essere mantenuta una apposita registrazione sul sito, secondo le modalità previste nel piano di protezione fisica di cui all'art. 7, comma 2, lettera j) del presente decreto.

Art. 11.

Malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica

1. Nel caso di malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica gli esercenti devono intraprendere immediate misure/o azioni sostitutive o di integrazione dandone immediata comunicazione all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

Art. 12.

Aggiornamento dei requisiti di protezione fisica passiva

1. I requisiti di protezione fisica passiva stabiliti con il presente decreto sono aggiornati in relazione all'evoluzione dello stato dell'arte e delle raccomandazioni internazionali su proposta dell'Autorità competente di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 58/2015.

Art. 13.

Revisione periodica dei piani di protezione fisica

1. Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 che rendano necessaria la revisione dei piani di protezione fisica, ogni cinque anni l'esercente di un'installazione nucleare in possesso del nulla osta di protezione fisica deve effettuare un riesame del piano di protezione fisica in relazione all'aggiornamento degli scenari come definiti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015 o dei requisiti del presente decreto, all'esperienza di esercizio del sistema di protezione fisica, ad eventuali sviluppi della tecnologia o variazioni delle condizioni dell'installazione, e trasmettere una relazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità competente di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 58/2015. Ove ricorrano le condizioni per una revisione del piano di protezione fisica, l'esercente presenta una richiesta di modifica del nulla osta secondo le procedure di cui all'art. 7 del presente decreto, allegando il piano di protezione fisica aggiornato.

Art. 14.

Protezione delle informazioni

1. Le informazioni specifiche e di dettaglio sui sistemi di protezione fisica devono essere protette attraverso un'opportuna classifica di segretezza ai sensi della nor-

mativa vigente per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, attribuita tenendo conto della categoria delle materie nucleari e delle caratteristiche dell'installazione nucleare.

Art. 15.

Funzioni ispettive

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 58/2015 gli ispettori possono accedere a tutte le aree dell'installazione nucleare e procedere a tutti gli accertamenti che reputino necessari ai fini del controllo del sistema di protezione fisica nonché procedere alle azioni di vigilanza in caso di trasporto.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli esercenti delle installazioni nucleari devono presentare le valutazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto stesso per l'approvazione da parte dell'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

2. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione di cui al comma 1 gli esercenti devono inoltrare l'istanza per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6 della legge n. 58/2015, allegando un aggiornamento del vigente piano di protezione fisica, elaborato sulla base dei requisiti stabiliti con il presente decreto e delle valutazioni di cui al comma 1, con le eventuali indicazioni e prescrizioni fissate nell'approvazione rilasciata dall'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

3. Nelle more del rilascio del nulla osta di cui al comma 2 continuano a valere i piani di protezione fisica vigenti.

Art. 17.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2017

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

Il Ministro dell'interno
MINNITI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALLETTI



Classificazione delle materie nucleari ai fini della protezione fisica passiva durante il loro impiego, stoccaggio e trasporto

Materie	Forma	Categoria I	Categoria II	Categoria III ^c
Plutonio ^a	Non irraggiato ^b	2 kg o più	Meno di 2 kg ma più di 500 g	500 g o meno ma più di 15 g
Uranio - 235	Non irraggiato ^b (Uranio arricchito in ²³⁵ U ≥ 20%)	5 kg o più	Meno di 5 kg ma più di 1 kg	1 kg o meno ma più di 15 g
	Non irraggiato ^b Uranio arricchito in ²³⁵ U compreso tra il 10% e il 20%	Non applicabile	10 kg o più	Meno di 10 kg ma più di 1 kg
	Non irraggiato ^b Uranio arricchito in ²³⁵ U tra il valore naturale e il 10%	Non applicabile	Non applicabile	10 kg o più
Uranio - 233	Non irraggiato ^b	2 kg o più	Meno di 2 kg ma più di 500 g	500 g o meno ma più di 15 g
Combustibile irraggiato	Non applicabile	Non applicabile	Combustibile a basso arricchimento (< 10%), con uranio depleto o naturale, oppure Torio ^{d/e}	Non applicabile

- a) Tutto il plutonio eccetto quello con concentrazione isotopica superiore all'80% in plutonio -238
 b) Materie non irraggiate in reattore o materie irraggiate ma con un livello di radiazioni inferiore a 1 Gy/h (100 rad/h) ad un metro di distanza senza schermatura
 c) Quantità che non ricadono in Categoria III e l'uranio naturale debbono essere protette adottando prudenti modalità di gestione
 d) In relazione a particolari circostanze può essere attribuita una differente categoria
 e) Altro combustibile che in ragione del suo contenuto di materie fissili è classificato in Categoria I e II può essere ridotto di una categoria qualora la dose da irraggiamento sia superiore a 1 Gy/h (100 rad/h) ad un metro di distanza senza schermatura.



ALLEGATO II

Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari in categoria I e II durante il loro impiego e stoccaggio.

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto sono definiti i seguenti requisiti specifici:

a) le materie nucleari devono essere impiegate ed utilizzate almeno in un'area protetta;

b) l'area protetta deve essere collocata all'interno di un'area ad accesso limitato e deve essere dotata di barriere fisiche e di sistemi di rilevamento di intrusioni o accessi non autorizzati; le misure adottate devono essere tali da assicurare un tempo adeguato per la valutazione degli allarmi e l'approntamento della correlata risposta;

c) il numero delle vie di accesso all'area protetta deve essere ridotto al minimo necessario e ciascuna via deve essere equipaggiata con allarmi;

d) tutti i veicoli, le persone e le merci in ingresso all'area protetta devono essere controllati per impedire accessi non autorizzati o l'introduzione di sostanze materiali vietate, tra i quali materiali esplosivi e infiammabili; l'accesso ai veicoli deve essere limitato a quelli strettamente necessari, per comprovate esigenze di servizio, e le aree di sosta devono essere a distanza di sicurezza; devono essere previsti sistemi per la localizzazione di esplosivi industriali, militari o improvvisati;

e) l'accesso all'area protetta è limitato al solo personale autorizzato. Devono essere poste in atto efficaci misure di controllo per evitare l'accesso di persone non autorizzate. Il numero delle persone autorizzate deve essere quello minimo necessario. Il personale delle imprese di manutenzione ed i visitatori devono essere sempre accompagnati;

f) il personale autorizzato, le ditte ed i visitatori che accedono all'area protetta devono essere muniti di badge di riconoscimento sempre visibile;

g) deve essere predisposto un registro di tutti gli accessi all'area protetta;

h) il trasferimento di materie nucleari tra aree protette diverse, ma all'interno della stessa installazione, deve essere effettuato come un trasporto di materie nucleari della stessa categoria, tenuto conto dei sistemi di protezione fisica perimetrali;

i) devono essere previste una sala operativa principale ed una secondaria. La sala operativa principale deve essere presidiata in maniera permanente, la secondaria svolge funzione di riserva con replica delle funzioni di sicurezza più rilevanti. La sala operativa principale deve avere le stesse misure di protezione di un'area protetta qualora fosse collocata all'esterno della stessa;

j) i sistemi di allarme, i sistemi di comunicazione degli allarmi e la sala operativa principale devono essere dotati di alimentazione elettrica ridondante; i sistemi di controllo devono essere protetti da atti di manipolazione e falsificazione;

k) devono essere predisposti mezzi di comunicazione a due vie dedicati, ridondanti e sicuri tra il personale a presidio della sala operativa principale e le unità esterne predisposte alla rilevazione ed al contrasto;

l) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in modalità H24, adeguato per numero di guardie e mezzi, addestrato ad operare in una installazione nucleare e dotato dei necessari mezzi di comunicazione con le forze di polizia per le azioni di contrasto e repressione;

m) deve essere previsto un pattugliamento del perimetro dell'installazione e di tutta la viabilità interna dell'impianto con frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare individuare potenziali aggressori o tracce del loro passaggio, verificare visivamente l'integrità dei principali componenti dei sistemi di protezione fisica, predisporre eventuali misure compensative e dare l'allarme in caso di necessità, fornendo supporto alle forze dell'ordine nelle azioni di risposta;

n) devono essere predisposte procedure di intervento sia in orario di lavoro che al di fuori di esso;

o) devono essere previste prove periodiche di funzionamento di tutti i sistemi di protezione fisica, inclusa la verifica dei tempi d'intervento del servizio di vigilanza e delle forze dell'ordine, mantenendo un'apposita registrazione. Eventuali significative anomalie devono essere notificate.

Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari in categoria I durante il loro impiego e stoccaggio.

Oltre ai requisiti di cui sopra per la categoria I devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) le materie nucleari devono essere impiegate o immagazzinate solo all'interno dell'area interna; un'area interna può anche essere un'area vitale;

b) l'area interna deve essere dotata di ulteriori sistemi di protezione fisica atti ad individuare, impedire o ritardare ogni tentativo di rimozione illecita. Sistemi di allarme dedicati devono essere previsti ed attivati ogni volta che l'area resta non presidiata. I sistemi a protezione dell'area vitale devono essere efficaci sia nei confronti di un aggressore esterno che di uno interno o da una qualsiasi combinazione delle due tipologie;

c) il numero degli accessi alle aree interne deve essere ridotto al minimo necessario. Gli accessi devono essere adeguatamente resistenti ed allarmati;

d) devono essere predisposte barriere antisfondamento ad adeguata distanza dall'area interna, tenendo conto degli scenari definiti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015;

e) l'accesso all'area interna è limitato alle persone autorizzate. Circostanze particolari possono prevedere l'accesso motivato di persone non autorizzate per un tempo limitato e accompagnate da personale autorizzato ed addestrato;

f) i veicoli, le persone e le merci che accedono all'area interna devono essere controllati per impedire l'introduzione di sostanze vietate. Gli stessi controlli devono essere effettuati in uscita per evitare la rimozione illecita di materie nucleari. Devono essere utilizzate apparecchiature dedicate per la localizzazione di metalli ed esplosivi;

g) l'accesso ai veicoli è consentito solo per comprovate esigenze di servizio e deve essere predisposto un elenco dei mezzi autorizzati;

h) deve essere predisposto un registro delle persone che accedono alle aree interne, che hanno accesso alle chiavi ed in generale di coloro che dispongono di credenziali e mezzi di accesso informatici;

i) le materie nucleari all'interno delle aree interne devono essere stoccate in contenitori tipo cassaforte ad ulteriore protezione durante il loro non utilizzo. Qualora le materie nucleari vengano estratte dall'area interna, come nel caso della preparazione di un loro trasporto, devono essere applicate idonee misure di protezione fisica compensative;

j) devono essere poste in atto misure di rinforzo della sala operativa e di tutti i sistemi che ad essa forniscono servizi essenziali;

k) deve essere prevista un'esercitazione con frequenza almeno annuale con la partecipazione del personale di vigilanza e delle forze dell'ordine.

ALLEGATO III

Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il trasporto.

A.III.1. REQUISITI COMUNI PER IL TRASPORTO DI MATERIE NUCLEARI IN CATEGORIA I E II.

In aggiunta ai requisiti definiti nell'art. 4, comma 3) devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:


a) durante il trasporto i mezzi debbono essere continuamente sorvegliati da un servizio di guardia;

b) prima dell'inizio del trasporto il trasportatore deve aver ricevuto conferma scritta dal destinatario a ricevere le materie nei tempi concordati;

c) prima dell'inizio del trasporto i mezzi debbono essere sottoposti ad ispezione e collocati in un'area sorvegliata in attesa della partenza;

d) devono essere predisposte procedure scritte con le istruzioni per il personale incaricato della protezione fisica del trasporto;

e) i sistemi di fissaggio del carico devono ostacolare la sua rimozione e garantire un tempo utile all'intervento delle forze dell'ordine per assicurare una adeguata azione di risposta;



f) prima della partenza il trasportatore deve verificare l'efficienza dei sistemi di protezione fisica previsti nel piano;

g) i sigilli dei contenitori devono essere opportunamente registrati. Ad ogni trasferimento intermodale deve essere altresì verificata l'integrità degli stessi;

h) devono essere disponibili ed operabili sistemi di comunicazione tra i conduttori dei mezzi di trasporto, il servizio di guardia, le forze dell'ordine di risposta ed ove necessario lo speditore ed il destinatario;

i) in relazione al modo di trasporto la spedizione deve essere organizzata come segue:

strada: convoglio ad uso esclusivo;

ferrovia: treno merci ad uso esclusivo;

via mare o acque interne: in compartimenti o «container» dedicati, chiusi e sigillati;

aereo: in aereo cargo, in compartimenti o «container» dedicati chiusi e sigillati;

j) deve essere predisposto il piano di risposta da integrare con le pianificazioni di emergenza applicabili in relazione alle materie nucleari trasportate.

REQUISITI PER LE MATERIE NUCLEARI IN CATEGORIA I.

In aggiunta ai requisiti definiti nell'art. 4, comma 3 e al precedente punto A.III.1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) i sistemi di comunicazione devono essere ridondanti e diversificati. Inoltre, il personale coinvolto nel trasporto e le guardie di scorta devono essere istruiti per comunicare frequentemente con il centro di controllo;

b) deve essere operativo un centro di controllo per il trasporto in grado di monitorare l'andamento delle operazioni e di attivare le forze dell'ordine di risposta;

c) nel caso di trasporto stradale i mezzi devono essere ad uso esclusivo e ove possibile adeguatamente progettati per resistere ad atti ostili. Il mezzo di trasporto deve avere a bordo almeno due conducenti e deve essere scortato;

d) nel caso di trasporto ferroviario il convoglio di scorta deve viaggiare quanto più vicino possibile al mezzo di trasporto con a bordo le materie nucleari;

e) il trasporto via mare e via aerea devono essere effettuati con mezzi di trasporto ad uso esclusivo.

ALLEGATO IV

Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari nelle installazioni nucleari:

a) le materie nucleari, le sostanze radioattive e i sistemi il cui danneggiamento potrebbe causare significative conseguenze radiologiche devono essere adeguatamente protetti, collocandoli in aree vitali, poste all'interno di un'area protetta;

b) ciascuna area protetta deve essere collocata all'interno di un'area ad accesso limitato, deve essere protetta da idonee barriere fisiche e da sistemi di rilevamento antintrusione e comunque dotata di misure idonee a prevenire accessi non autorizzati;

c) il numero delle vie di accesso a ciascuna area protetta deve essere il minimo necessario e comunque ciascun accesso deve essere equipaggiato con sistemi di allarme;

d) i veicoli, le persone e i materiali che entrano nelle aree protette debbono essere sottoposti a controllo con adeguata strumentazione. L'accesso dei veicoli deve essere ristretto al minimo e comunque circoscritto ad aree di parcheggio dedicate;

e) l'accesso alle aree protette deve essere riservato alle persone autorizzate. Deve essere verificata l'identità di tutte le persone che accedono nelle aree protette. Il numero delle persone autorizzate deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile. Eventuali altre persone che debbono accedere per operazioni specifiche debbono essere scortate da persone autorizzate;

f) le aree vitali debbono essere dotate di ulteriori barriere e punti di controllo rispetto alle aree protette all'interno delle quali esse sono collocate;

g) le aree vitali debbono essere progettate in modo tale da assicurare adeguate linee di ritardo nei confronti della conduzione di atti di sabotaggio (interno ed esterno);

h) l'accesso alle aree vitali deve essere riservato alle persone autorizzate. Deve essere verificata l'identità di tutte le persone che accedono nelle aree vitali. Il numero delle persone autorizzate deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile. Eventuali altre persone possono accedere solo per motivi eccezionali e limitati periodi di tempo e debbono essere scortate da persone autorizzate;

i) le barriere di protezione delle aree vitali debbono essere progettate tenendo conto degli scenari definiti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015;

j) deve essere proibito l'accesso dei veicoli nelle aree vitali;

k) deve essere mantenuta la registrazione di tutte le persone che accedono alle aree vitali o sono in possesso delle relative chiavi di accesso, anche attraverso sistemi computerizzati;

l) nell'installazione deve essere presente, in area protetta, una sala operativa per la ricezione degli allarmi, l'attuazione delle risposte a tentativi d'intrusione e le comunicazioni con le forze dell'ordine; le informazioni acquisite dalla sala operativa debbono essere conservate in sicurezza; l'accesso alla sala operativa deve essere riservato solo alle persone autorizzate;

m) i sistemi di allarme e la sala operativa debbono essere alimentati con sorgenti di alimentazione elettrica non interrompibili;

n) i sistemi di comunicazione con le forze dell'ordine debbono essere diversificati e ridondanti;

o) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in modalità H24 per assicurare un'adeguata e pronta risposta a tentativi di atti di sabotaggio; il personale deve essere adeguatamente addestrato;

p) deve essere previsto un pattugliamento del perimetro dell'area protetta con frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare individuare potenziali aggressori o tracce del loro passaggio, verificare visivamente l'integrità dei principali componenti dei sistemi di protezione fisica, predisporre eventuali misure compensative e dare l'allarme in caso di necessità fornendo supporto alle forze dell'ordine nelle azioni di risposta;

q) devono essere condotte delle verifiche periodiche dell'operabilità dei sistemi di protezione fisica. Ad idonea distanza dalle aree vitali debbono essere installate adeguate barriere antisfondamento;

r) i sistemi informatici posti a servizio degli apparati di protezione fisica e di gestione delle emergenze devono essere protetti da manipolazioni e falsificazioni;

s) gli interventi di manutenzione in area vitale da parte di ditte esterne devono essere sempre presidiati da personale autorizzato dell'impianto con competenze specifiche sul tipo di intervento in corso e condotti sotto videosorveglianza. Gli stessi interventi devono essere registrati;

t) il piano di risposta deve contenere una sezione apposita per il contrasto al sabotaggio che descriva le possibili azioni per prevenire ulteriori danneggiamenti e minimizzare le conseguenze radiologiche;

u) ogni evento riconducibile ad un atto o tentativo di sabotaggio deve essere prontamente riferito all'Autorità di pubblica sicurezza e all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

17A06749



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 20 settembre 2017.

Aggiornamento delle Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016». (Delibera n. 951).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

1. Oggetto.

1.1. Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «Codice dei contratti pubblici») delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house* di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici (di seguito, «elenco») e hanno carattere vincolante.

2. Contenuto dell'elenco.

2.1. L'elenco contiene le seguenti informazioni:

- a) denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (controllante o controllanti);
- b) codice fiscale;
- c) sede;
- d) organismo *in house* nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti:
 - 1) denominazione;
 - 2) codice fiscale;
 - 3) atto deliberativo di costituzione/acquisto partecipazioni (data e tipologia di atto);
 - 4) forma giuridica;
 - 5) stato dell'organismo *in house* (in attività, in liquidazione, ecc.);
 - 6) sede legale;
 - 7) oggetto sociale;
 - 8) settori di attività;
 - 9) detenzione di quote di partecipazione nell'organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite»);
 - 10) presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge;
 - 11) indici della presenza del controllo analogo di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero all'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica):
 - presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo *in house* (nominativo - codice fiscale - inizio e fine incarico - compensi);

clausole statutarie;
patti parasociali;

12) clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata;

e) denominazione delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che in presenza dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016, hanno manifestato l'intenzione di operare affidamenti diretti all'organismo *in house* controllato dal soggetto iscritto nell'elenco, in forza di un controllo orizzontale, invertito o a cascata;

f) data di presentazione della domanda;

g) estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco;

h) estremi del provvedimento di accertamento negativo;

i) estremi del provvedimento di cancellazione dall'elenco.

3. Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco.


3.1. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

3.2. Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis.

4. Presentazione della domanda.

4.1. La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (cosiddetto RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

4.2. Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma 2 del Codice dei contratti pubblici), invertito o orizzontale (art. 5, comma 3 del Codice dei contratti pubblici), la domanda di iscrizione dovrà contenere tutte le informazioni utili a dimostrare il controllo analogo sull'organismo *in house*.



4.3. Nel caso in cui il controllo su un organismo *in house* sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione.

4.4. La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on-line.

4.5. L'Autorità acquisisce d'ufficio le informazioni richieste nella domanda di cui al punto 4.4 già contenute nelle proprie banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso l'accesso alle predette banche dati sono comunicate all'Autorità dai soggetti istanti mediante l'applicativo on-line di cui al punto 4.4.

4.6. Delle domande pervenute sarà data evidenza nell'elenco con indicazione della data di presentazione.

5. Avvio del procedimento.

5.1. I procedimenti per l'iscrizione nell'elenco sono avviati secondo l'ordine di ricezione della domanda.

5.2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro centottanta giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'elenco.

5.3. In fase di prima applicazione delle presenti linee guida, l'Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house*, così come prescritto dall'art. 5, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

5.4. All'esito positivo delle verifiche, effettuate secondo le modalità e i criteri indicati nel punto 6, l'ufficio competente dispone l'iscrizione nell'elenco dandone comunicazione al soggetto richiedente. A partire da tale data, i riferimenti relativi all'iscrizione nell'elenco sono riportati negli atti di affidamento all'organismo *in house* (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.).

5.5. Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, l'Autorità comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di trenta giorni dalla ricezione

della comunicazione. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine massimo di sessanta giorni dall'invio delle controdeduzioni. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l'eliminazione della causa ostativa all'iscrizione. L'Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

a) riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre l'iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente;

b) riscontrare l'assenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre il diniego di iscrizione nell'elenco.

5.6. Il provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco è comunicato al soggetto istante e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Gli estremi del provvedimento di accertamento negativo sono pubblicati nell'elenco.


5.7 Il provvedimento di accertamento negativo comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo *in house* oggetto di verifica. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l'Autorità può esercitare i poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo.

6. La verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli 4 E 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6.1. L'ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente.

6.2. L'ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del decreto legislativo n. 175/2016.

6.3. Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.



6.3.1. Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:

a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.;

b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo *in house*;

la previsione di controlli ispettivi;

il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo *in house* e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

6.3.2. A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;

e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

6.3.3. La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall'Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l'esame degli atti costitutivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco o a richiesta dell'Autorità, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria.

6.3.4. L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale — a titolo esemplificativo — delibere assembleari, determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell'istruttoria.

6.3.5. Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, l'Autorità esegue le seguenti verifiche:

a) in caso di *in house* «a cascata» (l'amministrazione A controlla un soggetto *in house* B che a sua volta controlla l'organismo *in house* C — A concede affidamento diretto a C), l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l'iscrizione nell'elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C;


b) in caso di *in house* «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice — B concede un affidamento diretto ad A), le verifiche da svolgere ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono le medesime previste per l'*in house* diretto;

c) in caso di *in house* «orizzontale» (A controlla sia B che C — B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell'*in house* sono controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C.

d) in caso di controllo congiunto, è verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

6.4. L'ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l'Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'organismo *in house*, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo.

6.5. L'ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad



esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo *in house*.

6.6. Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco è effettuato tenuto conto delle particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto.

7. Comunicazione di variazioni.

7.1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore iscritto nell'elenco deve tempestivamente comunicare all'Autorità, mediante l'applicativo on-line, ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco. In caso di inerzia e/o ritardo dell'ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l'ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull'organismo *in house*.

7.2. La corrispondenza tra l'Autorità e l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è effettuata esclusivamente tramite l'applicativo on-line e, ove necessario, mediante posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

8. La cancellazione dall'elenco.

8.1. La conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell'Autorità, anche all'esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l'avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l'iscrizione.

8.2. Il procedimento di cui al punto 8.1 è avviato anche laddove l'Autorità o gli altri enti preposti alla vigilanza sulle società a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli organismi *in house* nello svolgimento della propria attività, delle disposizioni contenute nell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero negli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016.

8.3. L'Autorità comunica all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessato l'avvio del procedimento di cancellazione, invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

8.4. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione nel termine massimo di sessanta giorni dall'invio delle controdeduzioni.

8.5. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni. Tale termine è sospeso dall'invio della comunicazione di avvio fino alla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle memorie e per l'eliminazione della causa ostativa. Il procedimento è sospeso, altresì, per una sola volta e al massimo per trenta giorni, in caso di approfondimenti istruttori o di richiesta di integrazione documentale.

8.6. L'Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

- a) disporre il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione al soggetto interessato;
- b) adottare il provvedimento finale di cancellazione.

8.7. Il provvedimento finale di cancellazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione dello stesso innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Gli estremi del provvedimento di cancellazione sono pubblicati nell'elenco.

8.8. Dalla data di cancellazione dall'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo *in house* oggetto di accertamento. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l'Autorità può esercitare i poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del Codice dei contratti pubblici.

9. Entrata in vigore.

9.1. Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9.2. A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento *in house*. La mancata trasmissione all'Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on-line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13 del Codice dei contratti pubblici.

9.3. Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti *in house*, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

Roma, 20 settembre 2017

Il Presidente: CANTONE

Il Segretario: ESPOSITO

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 28 settembre 2017

17A06748

